

La citata legge, inoltre, prevede, per il caso di omissione nel versamento del contributo straordinario nei termini stabiliti, l'ammenda da £ 10.000 a £ 200.000 ed il pagamento di una sopra tassa pari al 30% del contributo non versato. Parallelamente all'obbligo del versamento del detto contributo (la cui 1^a rata è scaduta il 15 settembre c.a.), incombe al datore di lavoro l'obbligo di denunciare all'I.N.A.I.R. l'ammontare della somma versata e delle retribuzioni su cui il contributo è stato commisurato.

In relazione alle anzidette disposizioni di legge, questo Istituto, ritenendo di non essere obbligato al versamento del contributo, ha provveduto a comunicare al Ministero delle Finanze, a mezzo lettera 12 settembre c.a. prot. numero 3421, le relative ragioni che qui si trascrivono;

1). l'esercizio industriale dell'Istituto comporta la costituzione di una riserva detta matematica che, formata dai premi di assicurazione, serve a costituire i capitali che l'Istituto stesso deve liquidare ai propri assicurati in base alle singole polizze; detta riserva, per la legge 11 aprile 1889 n. 6010, non è compresa nel reddito